

STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE

Report 18/2016 *aggiornato al: 11 luglio 2016*

Le Commissioni parlamentari di merito di Camera e Senato hanno espresso il parere di competenza sull'**atto del Governo 297**, relativo allo schema di decreto legislativo recante il testo unico in materia di **società a partecipazione pubblica**, che torna ora in Consiglio dei Ministri per l'esame definitivo.

Lo schema di decreto legislativo in esame (*atto Governo 297*), come è noto, è attuativo dell'articolo 18 della legge 124/2015, che ha delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina del sistema delle società pubbliche partecipate al fine di semplificare e razionalizzare le regole vigenti in materia, precisare l'ambito di applicazione della disciplina e migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché assicurare che la scelta di costituire società pubbliche, ovvero acquisirne la partecipazione societaria, sia sottoposta a condizioni e limiti più stringenti.

I criteri di delega prevedono, altresì, la distinzione tra i tipi di società in relazione alle attività svolte, le modalità di affidamento dei servizi, diretta o mediante procedura di evidenza pubblica.

Limitatamente alle società partecipate dagli enti locali, di cui al Dlgs 267/2000, i criteri direttivi prevedono la definizione dei criteri per la scelta del modello societario, per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG), l'individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino l'obbligo di liquidazione della società, la razionalizzazione delle partecipazioni societarie mediante processi di aggregazione o riduzione dell'entità della partecipazione, nonché l'introduzione di strumenti tesi a favorire la tutela occupazionale nei predetti processi di razionalizzazione e ristrutturazione delle società.

Alcune disposizioni del testo, in proposito, andrebbero valutate congiuntamente con altre previsioni contenute nello schema di decreto legislativo (*atto Governo 308*), tuttora all'esame del Parlamento, in particolare gli articoli 1-7, relativo ai "*servizi pubblici di interesse economico generale*", attuativo delle norme di delega di cui all'articolo 19 della medesima legge 124/2015. In sostanza i due testi riguardano uno, quello all'esame, i soggetti e il secondo le attività esercitate.

Al riguardo si evidenzia che gli articoli da 1 a 4 dell'atto Governo 308 delineano l'ambito di applicazione del testo unico in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, ne definiscono i rapporti con le discipline di settore e dettano i principi generali della materia.

L'articolo 1 precisa l'oggetto del testo unico quale disciplina generale in materia di "*servizi pubblici locali di interesse economico generale*", ovvero di "*servizi di interesse economico generale di ambito locale*", come definiti dal successivo articolo 2, c. 1. *lett. a*).

Per l'articolo 2, sul punto, si tratta di quei *“servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che i comuni e le città metropolitane, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.”*

L'ambito di applicazione del testo unico riguarda tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale, con esclusione delle normative speciali di settore che riguardano il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il trasporto pubblico locale, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, il servizio di distribuzione del gas naturale e il servizio farmaceutico. Le disposizioni in materia di modalità di affidamento dei servizi integrano ove necessario e prevalgono sulle normative di speciali di settore; ad eccezione di alcuni settori speciali quali il servizio di distribuzione di gas naturale e il servizio di distribuzione di energia elettrica ove restano ferme le specifiche disposizioni in materia di affidamento della gestione del servizio.

L'articolo 4 definisce le finalità e i principi generali della materia, volti all'affermazione della centralità del cittadino e alla promozione della concorrenza.

I successivi articoli da 5 a 8, recano la disciplina in materia di assunzione e gestione dei cd. servizi di interesse economico generale (SIEG).

Nel dettaglio, l'articolo 5 reca disposizioni in ordine all'assunzione del servizio pubblico locale. È previsto che l'individuazione delle attività di interesse generale, il cui svolgimento sia necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, è funzione fondamentale degli enti locali. L'individuazione di servizi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legge, deve essere effettuata previa verifica che le attività non siano già fornite e dell'inidoneità del mercato a fornire tali servizi a condizioni coerenti con l'interesse pubblico in termini di prezzo, qualità, sicurezza, continuità e accesso al servizio.

L'articolo 6 interviene sulle modalità di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, coerentemente con i principi generali di cui al precedente articolo 4.

In particolare, l'amministrazione coinvolta valuta se il perseguimento di tali obiettivi possa essere assicurato mediante l'imposizione di obblighi di servizio pubblico su tutte le imprese che operano nel mercato, ovvero mediante il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici e titoli da utilizzare per la fruizione del servizio, ovvero attraverso l'attribuzione dell'obbligo di servizio pubblico su uno o più operatori economici, con le regole di cui all'articolo 7.

L'articolo 7 definisce le modalità di gestione del servizio, nel caso di attribuzione dell'obbligo di servizio pubblico a uno o più operatori economici. L'ente competente all'organizzazione del servizio sceglie una delle seguenti opzioni in tema di affidamento:

a) affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, in applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici.

Al riguardo il recente decreto legislativo n. 50/2016 ha dato attuazione alle norme di delega di cui alla legge n. 11/2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23, 24 e 25/UE sull'aggiudicazione

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei servizi dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

- b) affidamento a società mista, ossia con partenariato pubblico-privato, il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina Comunitaria e delle norme del decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica ai sensi del suindicato articolo 18 della legge 124/2015 su cui si sono espresse le Commissioni parlamentari;
- c) gestione diretta, mediante affidamento *in house*, nei limiti fissati dall'ordinamento dell'Unione europea. Sul punto il richiamato dlgs 50/2016 ha recepito anche le disposizioni in materia di affidamento *in house* dettate dalla disciplina comunitaria (direttive 2014/23, 34 e 25/UE), in particolare degli articoli 17 della direttiva 2014/23/UE, 12 della direttiva 2014/24/UE e 28 della direttiva 2014/25/UE che dettano le previsioni normative che consentono il ricorso e i presupposti di ammissibilità degli affidamenti *in house*;
- d) gestione in economia ovvero mediante azienda speciale.

L'articolo 8, infine, stabilisce la durata del periodo di affidamento. Essa è fissata dall'ente concedente in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare i programmi di investimento previsti in sede di affidamento.

La norma prevede un limite alla durata degli affidamenti nel caso di ricorso di affidamento *in house*, dettando una limitazione della durata degli affidamenti di servizi pubblici locali di interesse economico generale stabilendo che essi non possano eccedere i cinque anni.

Le norme di cui agli articoli da 1 a 5 del provvedimento in materia di società partecipate riguardano essenzialmente il perimetro di applicazione delle norme, l'ambito di attività e le procedure per l'istituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, ed hanno l'obiettivo prioritario di regolamentare la riduzione del numero delle società partecipate e della tutela della concorrenza.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, che trova applicazione ai fini della costituzione di società partecipate, ovvero l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni ad opera di amministrazioni pubbliche, intendendosi per "società" le sole società per azioni e a responsabilità limitata, di cui al titolo V del libro V del c.c.

Gli articoli 2 e 3 intervengono sul significato giuridico di alcune definizioni, in particolare quelle che identificano le modalità di partecipazione delle amministrazioni pubbliche in società per azioni e a responsabilità limitata.

Tali definizioni sono per lo più di derivazione europea, per effetto del ruolo svolto dalla Commissione europea nella definizione della disciplina dei servizi di interesse generale e del rilievo assunto dalle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (artt. 14, 106 e 107 del TFUE) in ordine alla nozione di servizi di interesse economico generale e della giurisprudenza nazionale.

La commissione Bilancio della Camera, in sede di parere, ha richiesto che nella definizione di servizi di interesse generale di cui all'articolo 2 rientri anche quella di servizi di interesse

economico generale, cd. "SIEG", affinché questi ultimi possano rientrare tra le finalità perseguibili mediante la gestione delle partecipazioni pubbliche.

All'articolo 3 la medesima Commissione ha posto come condizionalità la richiesta che tra i tipi di società ove è ammessa la partecipazione delle PA *"siano incluse anche le cd. società consortili, come peraltro avanzato espressamente dagli stessi enti locali e dalle regioni"*.

Gli articoli 4 e 5 dettano le condizioni e i limiti di carattere generale per la costituzione di società a partecipazione pubblica, ovvero l'acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni, nonché disposizioni circa gli oneri di motivazione per la costituzione di dette società.

Con riferimento alle attività consentite dall'articolo 4, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha posto come condizione che *"sia esplicitato che le società regionali che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria possano essere inserite nell'Allegato A"*.

Nei medesimi termini si è pronunciata la Commissione Bilancio della Camera secondo cui l'attività di intermediazione finanziaria esercitata dalle società finanziarie regionali dovrebbe rientrare nell'ambito delle società ammesse alla costituzione, ovvero acquisto o mantenimento.

La norma esclude che possano essere costituite società aventi per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi in *"settori diversi da quelli delle proprie finalità istituzionali"* mentre in tutti gli altri ambiti risulta possibile istituire una società sulla base di una analitica motivazione di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria.

Su questa deliberazione si pronunciano comunque, in via preventiva, la Corte dei conti e l'Autorità per la concorrenza e per il mercato, cui vengono anche attribuiti incisivi poteri di controllo.

Quanto all'articolo 5 la Commissione di merito del Senato, in ordine al controllo della Corte dei conti, previsto dal comma 4 e al successivo esame di cui all'articolo 20, comma 4, e all'articolo 25, comma 3, richiede che *"la Corte adegui la sua organizzazione allo svolgimento delle nuove funzioni, eventualmente valutando l'opportunità di istituire una struttura ad hoc, al fine di assicurare uniformità di indirizzo su tutto il territorio nazionale e di poter svolgere efficacemente un'analisi non solo finanziaria e contabile, ma anche in termini di economicità ed efficienza"*.

La procedura messa in atto dal provvedimento riguarda le società da costituire in futuro e i criteri indicati da tali norme dovrebbero pertanto costituire i parametri cui sottoporre le società esistenti che, in caso di esito negativo, dovrebbero andare verso lo scioglimento o la cessione per effetto delle disposizioni del successivo articolo 25, recante le disposizioni in ordine alla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche.

Sotto il profilo dei controlli il principale meccanismo lo si ritrova nell'articolo 21 dove si prevede il 'consolidamento' delle perdite delle società a controllo pubblico (ovvero *pro quota* quello delle altre società partecipate) nel bilancio dell'ente azionista e l'accantonamento dei corrispondenti importi nei bilanci degli enti medesimi.

Specificata forma di verifica e di controllo è rappresentata poi dalla *"razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, di cui all'articolo 20 dello schema di decreto, in base alla quale ogni anno le amministrazioni dovranno effettuare una ricognizione della coerenza dell'assetto delle rispettive partecipazioni societarie con le norme del decreto e, in caso contrario, intervenire per

procedere, con un piano di riassetto, alla loro razionalizzazione, fusione e soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il piano di razionalizzazione ordinario a regime è anticipato da un "*piano straordinario di razionalizzazione*", di cui al citato articolo 25 del testo. Tale piano riguarderà:

- a) le partecipazioni che non rientrano tra le tipologie di cui all'articolo 4;
- b) le società prive di dipendenti ovvero con un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) le partecipazioni in società che svolgono attività simili ad altre;
- d) quelle con fatturato nel triennio precedente inferiore a un milione di euro;
- e) quelle diverse dalle società per la gestione di SIEG che hanno conseguito un risultato negativo per quattro (dei cinque) esercizi precedenti. Inoltre, i piani considereranno l'esigenza di riduzione dei costi di funzionamento o di aggregazioni con altre società per le attività consentite.

L'articolo 25, relativo al piano straordinario delle partecipazioni e alla definizione degli eventuali esuberi di personale (*revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche*) e l'articolo 19, in materia di gestione del personale, rivestono particolare criticità.

Con la revisione straordinaria, da effettuarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, ciascuna amministrazione dovrà verificare che nessuna società controllata ricada nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 e procedere, entro un anno, all'alienazione di quelle non conformi a tali criteri. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso alla Corte dei Conti.

La stessa operazione di revisione periodica dovrà essere fatta a regime annualmente.

Al riguardo la Conferenza Unificata ha proposto una scadenza biennale per evitare che sorgano situazioni anomale nell'accavallamento delle scansioni temporali delle procedure e sul punto la stessa Commissione Bilancio della Camera ha richiesto che si provveda "*ad operare un coordinamento tra le norme al fine di evitare scadenze estremamente ravvicinate di adempimenti di contenuto analogo, a tal fine salvaguardando i piani attuati a seguito della legislazione vigente e rinviando la decorrenza dell'obbligo della revisione ordinaria all'anno 2017.*"

Al personale, per effetto dell'articolo 19, si applicano le norme del codice civile, incluse quelle sugli ammortizzatori sociali, e procedure trasparenti, pena la loro nullità, per le assunzioni. Si prevede poi che le amministrazioni pubbliche determinino specifici provvedimenti per la riduzione delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale.

A questo fine il decreto introduce due meccanismi: uno per il riassorbimento, da parte delle Amministrazioni che reinternalizzano funzioni già affidate *in house* o a S.p.a. o aziende, entro i limiti delle dotazioni organiche e delle capacità assunzionali dell'Amministrazione interessata del personale già alle dipendenze dell'Amministrazione con contratto a tempo indeterminato a suo tempo transitato nella società in controllo pubblico, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 19.

Sul punto, sia la Commissione Affari Costituzionali del Senato sia la Commissione Bilancio della Camera hanno richiesto nel proprio parere che "*si preveda espressamente, all'articolo 19, l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda, di cui all'articolo 2112 del codice civile in tutti i casi, di cui all'articolo 25, comma 9, di cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva, così da risolvere un fondamentale problema di tutela previdenziale, evitando ai lavoratori interessati la necessità di ricorrere alla ricongiunzione, estremamente onerosa, per il raggiungimento dei requisiti pensionistici*".

Il secondo meccanismo, nella stessa logica di mobilità e riassegnazione, riguarda il personale che risulti in eccedenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, a seguito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni.

A tal fine il decreto prevede la messa a punto di un elenco di tale personale, gestito dalla Presidenza del Consiglio- Dipartimento della Funzione Pubblica. A tale elenco dovranno attingere, per nuove assunzioni, tutte le società a controllo pubblico fino al 31 dicembre 2018, e non anche le P.A. al fine di evitare la violazione dei principi costituzionali che prevedono l'accesso alla pubblica amministrazione tramite pubblico concorso.

In questo secondo caso la Commissione Affari Costituzionali del Senato suggerisce di ricorrere alla indennità di disoccupazione NASpI, se del caso prevedendo un suo prolungamento sino a tre anni anche per garantire una gestione pro-attiva della transizione occupazionale.

Così come per gli ex dipendenti della PA resta valido quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva.

Ad avviso della Commissione il rischio è tuttavia quello di generare soluzioni prive di effettive prospettive di ricollocazione.

In ogni caso, per quanto riguarda i dipendenti da ricollocare, la Commissione ritiene più realistico prevedere che i processi di mobilità siano gestiti a livello regionale piuttosto che a livello nazionale.

Al riguardo la Commissione Affari Costituzionali del Senato, così come la Commissione Bilancio della Camera, ha ritenuto nel proprio parere di richiedere al Governo che all'articolo 26 dello schema di decreto, come osservato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, *“ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti da ricollocare, per i quali potranno essere attivati anche gli ulteriori strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale nei casi di ricollocazione a seguito di crisi aziendali, si preveda di far precedere l'inserimento del personale eccedente nell'elenco di cui al comma 1 da processi di mobilità in ambito regionale, e sia valutato l'affidamento della gestione dell'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) anziché al Dipartimento della funzione pubblica.”*

Sul punto si evidenzia che la citata Agenzia (ANPAL), ai sensi dell'articolo 2 del suo Statuto, istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 150 del 2015, ha per fini istituzionali quello di coordinare la rete dei servizi per le politiche del lavoro, il coordinamento delle politiche di attivazione dei disoccupati, nonché lo sviluppo e la gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Alla **Camera**, nel corso della settimana 11-16 luglio, la V Commissione Bilancio prosegue l'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del **DL n. 113/2016** recante **Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (AC 3926 -Governo - Rel. Misiani, PD)**

Sul punto, la Conferenza delle Regioni, in sede di parere al decreto-legge in Conferenza Unificata del 7 luglio ha proposto, tra gli altri, il seguente emendamento, relativo alle spese per il personale, e volto a prorogare per l'anno 2016 la disciplina prevista per l'anno 2015 in ordine alla costruzione del fondo per il salario accessorio così da consentire alle regioni a statuto ordinario cc.dd. 'virtuose' di non procedere, per il 2016, alla riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale, ed operare la decurtazione in proporzione al personale cessato nel 2017 rispetto al personale in servizio nel 2016.

All'articolo 16, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, è aggiunto il seguente comma 2:

“2. Fatto salvo il rispetto dell’equilibrio di bilancio così come previsto ai commi 707 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208, per le Regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall’art 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122, come integrato dall’art. 35, comma 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, l’applicazione dell’art. 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208, decorre dal 1 gennaio 2017 e l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.

Nella settimana prosegue l’esame, presso le Commissioni I e V Bilancio riunite, dello schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al **codice dell’amministrazione digitale (CAD)**, di cui al Dlgs 82/2005 (**atto del Governo n.307**), ai sensi dell’articolo 1 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Le medesime Commissioni proseguono inoltre l’esame dello schema di decreto legislativo recante testo unico sui **servizi pubblici locali di interesse economico generale (atto del Governo n.308)**, ai sensi degli articoli 16 e 18 della L. 124/2015. *Relatore Misiani (PD)*.

*Al riguardo, in I commissione Affari Costituzionali sono in programma per martedì 12 luglio le **audizioni informali** dei rappresentanti dell’ANCI, di esperti, del Presidente dell’Autorità dell’energia elettrica, il gas e il sistema idrico; della Federconsumatori e dei rappresentanti di ASStra (associazione trasporti). Mercoledì 13 luglio in programma invece le audizioni informali dei rappresentanti dell’Autorità garante per la Concorrenza e il mercato, dell’UPI e di CGIL-CISL-UIL e UGL.*

Sempre in I Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la **semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi** (seguito esame **Atto n. 309 - Rel. De Menech-PD**).

Nel corso della settimana le Commissioni riunite I Affari costituzionali e IV Difesa proseguono l’esame in sede di atti del Governo dello **schema di decreto legislativo** recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e **assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306 - Rel. per la I Commissione: Carbone, PD ; Rel. per la IV Commissione: Moscatt, PD)**, Il testo è all’esame anche della V Bilancio per i profili finanziari. *Relatore Sani (PD)*.

In Commissione IX (Trasporti), è in corso l’esame **dell’atto di Governo 303**, recante schema di decreto legislativo circa la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina sulle **Autorità portuali, di cui all’art. 8, c. 1, lett. f) della legge 124/2015**, all’esame anche della Commissione Bilancio. *Relatore Tullo (PD)*.

Nel corso della settimana la XII Commissione Affari Sociali, nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 luglio, proseguirà l’esame dello **schema di decreto legislativo** recante **attuazione**

della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 305 - rel. Miotto, PD) in materia di incarichi direttoriali negli enti e nelle aziende sanitarie del SSN.

In **Senato**, nella settimana 11-16 luglio, l'Aula sarà impegnata con l'esame del DDL 2344 – recante modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali; con il DDL 2345 – recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (già approvata dalla Camera), e con il DDL 2085 Legge annuale mercato e concorrenza (già approvato dalla Camera dei deputati, Collegato alla manovra di finanza pubblica), ove concluso dalla Commissione di merito.

In 1° Commissione Affari Costituzionali, seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante testo unico sui **servizi pubblici locali di interesse economico generale (atto del Governo n.308)**, relatore Pagliari (PD); e dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, CAD (**atto del Governo n.307** – relatore Palermo (G. Autonomie).

La medesima Commissione ha in programma ulteriori audizioni informali in ordine allo **schema di decreto sul Corpo forestale dello Stato (atto del Governo n.306)**. Relatori per la I Commissione Gotor (PD), e per la Commissione IV Difesa, Rossi (AP).

Il **disegno di legge AS 2451** di modifica della L. 196/2009 **in materia di bilancio dello Stato** (Rel. Boccia), già approvato dalla Camera il 22 giugno u.s., nel corso della settimana è all'esame dell V Commissione bilancio del Senato. Relatore Azzollini. (AP).

Il testo è incardinato per l'Aula a partire dalla settimana odierna, ove concluso dalla commissione. Il voto finale sul testo è comunque previsto prima della pausa estiva.

Per i profili finanziari è all'esame inoltre della V Commissione **l'atto del Governo n. 297** in materia di società a partecipazione pubblica (Relatore Fravezzi- AUT/ MAIE), lo schema di decreto (**atto del Governo 306**) recante razionalizzazione e riordino del Corpo forestale dello Stato e lo schema di decreto sul riordino della disciplina delle Autorità portuali (AG 303).

In Commissione 7^a Istruzione, in sede referente, non è in calendario l'esame del **disegno di legge 3022** e abb., recante norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati.

In Commissione 8° Lavori Pubblici, in sede consultiva, martedì 12 luglio, seguito dell'esame dell'AG 308 sui servizi pubblici locali. Nella settimana non sarà esaminato l'atto Governo 303, recante **riorganizzazione e semplificazione delle Autorità portuali**. Relatore Filippi (PD).

In Commissione 12° Sanità, nella settimana, è in programma il seguito dell'esame **dell'atto Governo 305**, recante lo schema di decreto legislativo in materia di **incarichi direttoriali negli enti del SSN**, attuativo dell'art. 11, c. 1, lett. p) della legge 124/15. Relatrice De Biasi. (PD)

<p>AC 3926 (DL 113/2016) Governo decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.</p>	<p>Trasmesso il 24 giugno. Assegnato in sede referente alla V Commissione Bilancio. Esame in corso</p>
<p>AC 3828 Modifiche alla legge di contabilità L. 196/2009, ai sensi dell'art. 15 della legge 243/2012.</p>	<p>Sede referente – V Bilancio - rel. Boccia In corso esame in commissione. Approvati emendamenti. Testo incardinato per l'Aula nella settimana 20-26 giugno. Approvato il 22 giugno. Trasmesso al Senato.</p>
<p>AG 267 Schema di Dlgs recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione della amministrazioni pubbliche.</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016</p> <p>Assegnato il 17 febbraio alla I e V Commissione di Camera e Senato per l'espressione del parere di competenza. Seguito esame nella settimana 14-17 marzo</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali. Assegnato alle commissioni parlamentari. All'esame della I e V Commissione il 18-24 aprile. Le Commissioni hanno espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni il 20 aprile 2016. Approvato in via definitiva dal CdM il 17 maggio 2016.</p>
<p>AG 292 Schema di Dlgs recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare</p>	<p>Esame preliminare del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2016.</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali Testo trasmesso alle Camere e assegnato il 12 aprile 2016</p> <p>Alla Camera alla I e XI Commissione, nonché alla V commissione per i riflessi finanziari. Esame in corso. Parere espresso. All'esame del CdM il 15 giugno 2016. Approvato in via definitiva.</p>
<p>AG 303 Schema di Dlgs recante norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016.</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 24 marzo, dove si è concordato il rinvio dell'esame del testo. Esaminato nella seduta del 31 marzo 2016. Parere reso Trasmesso alle Camere, assegnato alla V (Bilancio) e IX (Trasporti) Commissione. In corso esame.</p>
<p>AG 306 Schema di Dlgs recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali Trasmesso alle Camere il 26 maggio 2016. Assegnato alla I (Aff Cost) e IV (Difesa) Commissione delle Camere. In corso esame.</p>

<p>AG 305</p> <p>Schema di Dlgs di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali. Espresso parere favorevole, con osservazioni. Trasmesso alle Camere il 18 maggio 2016.</p> <p>Assegnato alle Camere alla XII (Aff Sociali) Commissione e alla V (Bilancio) in sede consultiva per i riflessi finanziari. In corso esame.</p>
<p>AG 297</p> <p>Schema di Dlgs recante norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello specifico è adottato un Testo unico che si applica a società di capitali (Spa o Srl).</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 24 marzo, dove si è condivisa la richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento. All'esame della Conferenza il 14 aprile. Parere reso, con osservazioni.</p> <p>Trasmesso alla Camera e al Senato, commissioni I e V.</p> <p>In corso esame. Espresso parere di competenza.</p>
<p>AG 308</p> <p>Schema di Dlgs recante il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 24 marzo, dove si è condivisa la richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento. All'esame della Conferenza del 12 maggio 2016 per l'espressione del parere. Parere reso favorevole, con osservazioni.</p> <p>Assegnato alla I e V Commissione il 7 giugno 2016. In corso esame.</p>
<p>AG 307</p> <p>Schema di Dlgs recante norme di attuazione dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante modifica e integrazione del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali</p> <p>Parere favorevole, con osservazioni.</p> <p>Assegnato alla I e V Commissione il 7 giugno 2016. In corso esame.</p>
<p>AG 291</p> <p>Schema di Dlgs recante attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali. Testo trasmesso in sede parlamentare.</p> <p>All'esame della I Commissione Camera e Senato il 20-21 aprile 2016. Esame in corso. Parere espresso il 25 maggio 2016. All'esame del CdM il 15 giugno 2016. Approvato lo schema di decreto in via preliminare</p>
<p>AG 293</p> <p>Schema di Dlgs recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali. Trasmesso alle Camere</p> <p>Alla Camera assegnato alla I e V Commissione Bilancio il 12 aprile 2016. Esame in corso.</p> <p>Le Commissioni di merito hanno espresso parere favorevole, con osservazioni, allo schema di decreto, il 25 maggio e l'8 giugno</p>

	<p>2016. All'esame, in via definitiva, del CdM del 15 giugno 2016. Approvato lo schema di decreto.</p>
<p>AG 309</p> <p>Schema di DPR recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124</p>	<p>Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016</p> <p>All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 12 maggio, ai fini dell'Intesa. Sancita intesa.</p> <p>Assegnato alla I e V Commissione il 10 giugno 2016</p>
<p>Documento di economia e finanza (DEF 2016) – Governo Doc. LVII, n. 4</p>	<p>All'esame delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato nella settimana 18-24 aprile 2016.</p> <p>Il 27 aprile all'esame delle Aule di Camera e Senato.</p> <p>Approvato con Risoluzioni di maggioranza.</p>

SENATO DELLA REPUBBLICA

<p>AS 2451</p> <p>Modifiche alla legge di contabilità L. 196/2009, ai sensi dell'art. 15 della legge 243/2012.</p>	<p>Approvato dalla Camera, in prima lettura (AC 3828)</p> <p>Assegnato alla V commissione Bilancio. Esame in corso.</p>
<p>AS 322 e connessi ex Istituti musicali pareggiati</p>	<p>Commissione 7[^] Istruzione, Beni culturali. Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati</p> <p>Esame in corso, in sede referente, congiuntamente ai DDL 934, 972 e 1616. Seguito dell'esame. Relatore Martini</p>
<p>AS 2111 AC 3444 – Governo</p> <p>Legge di Stabilità 2016</p>	<p>Assegnato alla 5^a Commissione permanente (Bilancio) in sede referente il 20 dicembre 2015.</p> <p>Approvata dal Senato, in prima lettura, il 20 novembre 2015, con maxitemendamento del Governo e questione di fiducia (AS 2111-A); Modificata e approvata dalla Camera, in seconda lettura, il 19 dicembre (AC 3444-A).</p> <p>Testo approvato definitivamente, in terza lettura, il 22 dicembre 2015 (AS 2111-B) Legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>

<p>AS 1429-B - Governo AC 2613-D</p> <p>Revisione della parte seconda della Costituzione</p> <p><i>Rel: Finocchiaro</i> Governo: M. Boschi</p> <p><u>Approvato in via definitiva</u></p>	<p>Approvato dal Senato, in prima deliberazione, l'8 agosto 2014 (AS 1429) Approvato dalla Camera, con modificazioni, prima deliberazione, il 10 marzo 2015 (AC 2613-A)</p> <p>Terza lettura (AS 1429-B) – Approvato con modificazioni il 13 ottobre 2015.</p> <p>All'esame dell'Assemblea della Camera (AC 2613-B) in quarta lettura, approvato nella seduta dell'11 gennaio 2016, e già approvato dal Senato il 13 ottobre 2015.</p> <p>L'Assemblea del Senato ha approvato il 20 gennaio, in seconda deliberazione, il ddl costituzionale n. 1429-D, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario; già approvato da entrambe le Camere in prima deliberazione, Al tempo stesso, il progetto di riforma modifica la disciplina del procedimento legislativo e interviene sul Titolo V della Parte seconda della Costituzione, eliminando la competenza legislativa concorrente e sopprimendo ogni riferimento costituzionale alle province nella Costituzione. Il testo approvato, oltre al superamento dell'attuale sistema bicamerale, prevede in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il superamento del bicameralismo perfetto e all'introduzione di un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti. - la revisione del procedimento legislativo, inclusa l'introduzione del c.d. "voto a data certa"; - l'introduzione dello statuto delle opposizioni; - la facoltà di ricorso preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato e alcune modifiche alla disciplina dei referendum; - tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie; - la costituzionalizzazione dei limiti alla decretazione d'urgenza; - modifiche al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento; - la soppressione della previsione costituzionale delle province; - la riforma della ripartizione delle materie di competenza legislativa tra Stato e regioni e la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il disegno di legge è stato approvato in via definitiva il 12 aprile 2016 dalla Camera, ai sensi dell'art. 138 della Cost.; il testo è stato pubblicato in G.U. il 15 aprile.
---	--

Confederazione UIL

**Servizio Politiche contrattuali Pubblico impiego
Servizio Legislativo-Rapporti con il Parlamento**